

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 21 luglio 2011

## CIRCOLARE N. 8/2011

### **COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.000 EURO**

#### **1 PREMESSA**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con:

- il provvedimento emanato il 14.4.2011;
- la circolare n. 24 del 30.5.2011.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute.

#### **2 SOGGETTI OBBLIGATI**

Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono obbligati anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, salvo che -in corso d'anno- si verifichi una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.

#### **3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale).

### 3.1 SOGLIE DI 3.000,00 E 3.600,00 EURO

Sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- le operazioni con obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

Il limite di 3.600,00 euro si applica anche alle:

- operazioni con obbligo di emissione della fattura, se non è obbligatoria l'indicazione separata dell'imposta (es. agenzie di viaggio in regime speciale);
- operazioni senza obbligo di emissione della fattura, se quest'ultima viene emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In via transitoria:

- per il periodo d'imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro al netto dell'IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- dall'1.1.2011 al 30.6.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

A regime, ossia dall'1.7.2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

### 3.2 CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI TRA LORO COLLEGATI

Per i contratti:

- d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

#### 3.2.1 Pagamento frazionato del corrispettivo

Per i suddetti contratti, in caso di pagamento frazionato del corrispettivo, deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese o ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia.

Nello specifico, deve essere compilata un'unica riga del tracciato record; nel campo "data dell'operazione" va indicata:

- la data di registrazione dell'ultima operazione resa o ricevuta nell'anno di riferimento;
- ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione.

#### 3.2.2 Nozione di "collegamento tra più contratti"

Il collegamento negoziale si verifica quando le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti.

### 3.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Dall'obbligo di comunicazione sono escluse:

## STUDIO MARCOZZI

- le importazioni;
- le esportazioni “dirette”, anche in triangolazione; l’esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie;
- le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT:  
l’esonero pertanto riguarda:
  - o le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni;
  - o le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili;
- le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “operazioni con paradisi fiscali”);
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe Tributaria:  
l’esonero pertanto:
  - o riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili;
  - o non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali, pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico, non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria;
- i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura;
- a seguito del D.L. 13.5.2011 N. 70 convertito in legge (c.d. “decreto sviluppo”) è stato abolito l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro:
  - o effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA;
  - o se il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste).Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adempimento in esame resta obbligatorio se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all’Anagrafe tributaria.

### 3.4 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- la data dell’operazione, ossia:
  - o la data di registrazione dell’operazione;
  - o ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione;
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
  - o se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
  - o se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il cessionario/committente deve fornire al cedente/prestatore il codice fiscale anche nell’ipotesi in cui sia emessa la fattura.

### 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

## STUDIO MARCOZZI

Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica:

- direttamente, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti).

### 4.1 TERMINI

A regime, la comunicazione telematica deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

In via transitoria, in relazione alla comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine di invio è prorogato al 31.10.2011.

Pertanto, entro:

- il **31.10.2011**, vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000,00 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute nell'anno 2010, per le quali è previsto l'obbligo di emettere la fattura;
- il **30.4.2012**, vanno comunicate:
  - o le operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA, rese e ricevute nell'anno 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emettere la fattura;
  - o le operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell'IVA, rese e ricevute dall'1.7.2011 al 31.12.2011, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere la fattura.

### 4.2 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile, senza applicazione di sanzioni:

- annullare la comunicazione originaria;
- inviare una comunicazione sostitutiva per correggere eventuali errori e/o omissioni.

Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il ricorso al "cd." ravvedimento operoso per sanare eventuali omissioni e irregolarità.

## 5 SANZIONI

L'omessa comunicazione telematica, così come la comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.